



S E N T E N Z A N . 4 3 2 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73528

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata a (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Pozzuoli in traversa Maroder n° 3 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché domiciliato a Napoli in via Ponte della Maddalena n° 55 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 23 febbraio 2022 (omissis)ex docente scolastica collocata in quiescenza dal 1° settembre 2021, ha lamentato che riguardo alla pensione ordinaria attribuitale non era stato computato il periodo dal 1° settembre 1989 fino al 31 agosto 1991: durante il quale lei, successivamente all'immissione in ruolo avvenuta dal 1° settembre 1988, aveva proseguito un dottorato di ricerca iniziato nel 1987 e conclusosi il 31 ottobre 1990, per poi riprendere servizio dopo quest'ultima data. Perciò l'odierna ricorrente ha domandato il computo di quel biennio, invocando l'originaria previsione dell'art. 2 della legge n° 476/1984 ed altresì sottolineando che, di quel medesimo periodo di dottorato, le era stato riconosciuto l'arco temporale fino al 31 agosto 1988.

2. Con comparsa depositata il 23 settembre 2022 si è costituito il Ministero dell'Istruzione, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva: perché l'istanza di computo o di riscatto del periodo del dottorato di ricerca era stata presentata dall'(omissis)esclusivamente all'INPS.

3. All'esito dell'udienza del 17 novembre 2022, svoltasi nella contumacia dell'INPS, con ordinanza emessa il 2 del mese successivo è stato assegnato termine all'odierna ricorrente per produrre in forma integrale il certificato di servizio che costituiva l'allegato 5 al ricorso, nonché ulteriore documentazione. Peraltro (omissis) il 31 maggio 2023, si è limitata a depositare il predetto certificato di servizio.

Poi, con comparsa depositata il 26 giugno 2023, si è costituito l'INPS, evidenziando di aver inserito nella posizione contributiva dell'(omissis)il biennio oggetto del contendere, con conseguente riliquidandone della pensione ed altresì con pagamento dei relativi arretrati, previsto per il successivo mese di settembre.

Perciò, su istanza presentata dall'(omissis)in vista di quel pagamento il 9 luglio 2023, con ordinanza emessa all'udienza svoltasi l'indomani è stato disposto

un rinvio, assegnando altresì termine alle parti per memorie conclusionali e repliche.

Infine, senza che nulla fosse stato depositato da alcuna delle parti, all'udienza del 15 aprile 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dall'(omissis) e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo della presente sentenza.

D I R I T T O

4. L'assenza di obiezioni dell'(omissis) concernenti "... l'effettivo ricalcolo della pensione spettante alla ricorrente [stessa] e l'effettivo pagamento dei conseguenti arretrati ...", ossia riguardo alla duplice finalità esplicitamente sottesa all'istanza di rinvio da lei presentata il 9 luglio 2023, dimostra nitidamente come sia cessata la materia del contendere.

5. Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate fra l'(omissis) ed il Ministero, ponendole invece a carico esclusivamente dell'INPS: atteso che quest'ultimo nulla ha replicato, nella propria comparsa difensiva, a detrimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero stesso e della correlativa tesi secondo cui competeva esclusivamente all'INPS vagliare l'istanza di computo o riscatto del biennio per cui è lite, presentata all'INPS stesso dall'(omissis)

Pertanto, avuto riguardo all'ammontare di circa tremila euro lordi che l'INPS ha documentato di aver messo in pagamento a titolo di arretrati, tali spese di lite vanno liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA; e, di esse, va disposta la distrazione in favore dell'avv. Ferdinando Gelo, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73528, proposto da (omissis) (OMISSIS) contro

l'INPS ed il Ministero dell'Istruzione:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS a pagare all'(omissis)le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Ferdinando Gelo, dichiaratosi antistatario;
- 4) compensa integralmente le spese di lite tra l'(omissis)ed il Ministero dell'Istruzione;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli